

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2044

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(ANDREOTTI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217

*Seduta del 2 febbraio 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il raccolto della corrente annata olearia è stato grandemente inferiore al normale, cosicché si è determinato un forte rialzo dei prezzi relativi e contemporaneamente la necessità di completare l'approvvigionamento interno per i consumi con altri oli commestibili, ed in particolare con gli oli di semi.

La produzione e la circolazione degli oli di semi (soggetti ad imposta di fabbricazione) è vincolata a speciali cautele ed in particolare è stabilito, con l'articolo 31 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, che il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli del lino cotto, in quantità superiore al quintale, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

L'esenzione dalle predette formalità per i depositi non superiori al quintale è stabilita in relazione al normale commercio al minuto, dato che sarebbe eccessivamente oneroso imporre la formalità di scaricare sull'apposito registro, volta per volta, le singole vendite al minuto.

Poiché nella corrente annata la deficienza della produzione olearia determina un notevole aumento nel commercio degli oli di semi, in relazione all'aumentato uso di esso da parte dei consumatori, i dettaglianti si trovano nella necessità di tenere disponibili maggiori quantitativi per poter corrispondere alla richiesta del pubblico.

Si è perciò determinata la straordinaria necessità e l'urgenza di elevare da 1 a 2 quintali il limite per i depositi di oli di semi, diversi da quelli di lino cotto, esenti dalle formalità stabilite nell'articolo 31 citato.

A tale scopo mira il decreto-legge allegato col quale viene modificato l'articolo 31, elevando da 1 a 2 quintali il limite in esso stabilito.

Le cause che hanno determinato la deficienza del raccolto delle olive hanno natura eccezionale e non permanente. Perciò, il provvedimento adottato ha carattere temporaneo, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 1956.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

---

*Decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1956.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disposizione del predetto articolo 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

### ARTICOLO UNICO.

Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'articolo 31 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunciato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se è superiore ai 2 quintali.

Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà, per i depositi suddetti, il disposto del sopraindicato articolo 31.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1956.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI.

Visto. *Il Guardasigilli*: F.to MORO.